GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — GIOVEDÌ 6 APRILE — NUM. 81

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

SEDUTA PUBBLICA.

Mercoledì 12 aprile 1893, alle ore 2 pomeridiane

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Convenzioni per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi (N. 89);
2. Modificazione degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888 n. 5825 (serie 3ª), circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma (N. 80);
3. Conversione in legge di 6 Reali decreti per autorizzare provincie e comuni ad eccedere il limite legale o la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti, e autorizzazione a varie provincie e comuni all'eccedenza suddetta (N. 90);
4. Autorizzazione della spesa di L. 190,000 pel compenso da corrispondersi agli eredi Venato-Dentice, in conseguenza dell'abolito diritto di Corredura di Ponte a Selice (Napoli) (N. 101 - *d'urgenza*);
5. Autorizzazione ad affittare la sorgente termo-solforosa della Boiola nel lago di Garda, per cinquant'anni (N. 103).

Il Presidente
D. FARINI.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 9, 12 e 23 marzo 1893:

A cavaliere:

Favale cav. Alfonso, capo sezione di 2ª classe nell'Amministrazione della guerra, collocato a riposo.

Brichetti cav. Alessandro, id. id.

Bassi cav. Augusto, maggiore nei RR. carabinieri in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 23 e 26 marzo 1893:

A cavaliere:

De Giorgis cav. Giorgio, vice segretario nell'Amministrazione della casa di S. A. R. il Duca di Genova.

Muriana dott. Luigi, direttore sanitario dell'Asilo notturno Umberto I in Torino.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 12, 19 e 23 marzo 1893:

A commendatore:

Bonzi cav. Lorenzo, direttore capo divisione di 2ª classe nell'Amministrazione della guerra, collocato a riposo.

Nelli cav. Francesco, avvocato fiscale militare di 1ª classe, collocato a riposo.

Tornaghi cav. Dionigi, colonnello nel corpo di stato maggiore, collocato a riposo.

Ad uffiziale:

Carcano nobile cav. Giuseppe, tenente colonnello di cavalleria, in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

Vianesi cav. Alcibiade, maggiore di fanteria, id. id.

Serra cav. Giacomo, id. dei carabinieri reali, collocato a riposo.

A cavaliere:

Oglina Vincenzo, capitano veterinario in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Gregorini Ferdinando, id. contabile, id. id.

Isnardi Giuseppe, id. fanteria, id. id.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 16 e 23 marzo 1893:

Ad uffiziale:

Vivante cav. Felice fu Davide.

Guerriero cav. Placido, controllore di 1ª classe nelle Tesorerie, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 16 marzo 1893:

A cavaliere:

Nicotera Raffaele fu Luigi.

Paliori avv. Remigio, presidente della Commissione imposte in Cerignole.

Tirotti Ettore, magazziniere delle privative.

Matta Carlo Augusto, vice segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza.

Conforti Pasquale di Vincenzo.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti del 14 marzo 1893:

A gran cordone:

Peiroleri (dei Baroni) nobile avv. Augusto, senatore del Regno, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe.

Spinola marchese Federico Costanzo, id. id. id. id.

A commendatore:

Barilari cav. Federico, capo divisione nel Ministero degli affari esteri.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **173** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 114, 120, 122, 124, 126 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, sono sostituiti i seguenti:

SEZIONE I. — *Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.*

Art. 92. A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in 5 categorie, e si eseguiscono:

1° dallo Stato esclusivamente;

2° dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

3° dai consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni;

4° dai consorzi degl'interessati;

5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1ª categoria, a carico esclusivo dello Stato;

per la 2ª categoria, a carico dello Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

per la 3ª e 4ª categoria, a carico esclusivo del consorzio degli interessati;

e per la 5ª categoria, a carico dei proprietari e possessori interessati.

Art. 94. Col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio, lo Stato provvede:

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.

SEZIONE IV. — *Opere idrauliche della 3ª categoria.*

Art. 96. Gli interessati riuniti in consorzio provvedono, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, alla costruzione delle opere, ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle precedenti categorie, le quali opere, insieme alla sistemazione del corso d'acqua, abbiano anche uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate di prima e seconda categoria;

c) impedire che avvengano sopra estesi territori inondazioni, straripamenti, corrosioni, impaludamenti e invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione.

Sono comprese fra le opere della presente categoria anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani purchè sieno naturalmente collegati e coordinati con le opere suindicate.

Art. 97. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente, escluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per un terzo a carico dello Stato, per un sesto a carico delle provincie interessate, per un sesto a carico dei comuni interessati e pel terzo rimanente a carico del consorzio degli interessati.

SEZIONE V. — *Opere idrauliche della 4ª categoria.*

Art. 98. Gli interessati riuniti in consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie, concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Le provincie ed i comuni dovranno concorrere in misura non inferiore a quanto è stabilito nell'art. 97, per la costruzione di nuove opere straordinarie che importino una spesa sproporzionata alle forze del consorzio.

Lo Stato potrà concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle provincie, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il quarto della spesa.

Sezione VI. — *Opere idrauliche della 5ª categoria.*

Art. 99. Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.

Allorquando però si dovessero a tale scopo costruire opere di una spesa sproporzionata alle forze del Comune e degli interessati di cui sopra, lo Stato potrà accordare un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, non mai però maggiore di un quinto della spesa, ed a condizione che la Provincia abbia già accordato un concorso non minore del sesto.

Art. 101. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti, colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 108.

Sezione VII. — *Disposizioni diverse.*

Art. 102. Le spese per le opere di cui agli articoli 93 e 94 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti di opere classificate in prima o seconda categoria, a termini dell'articolo 174.

Le spese per le opere di cui all'articolo 96 sono obbligatorie per tutti gli interessati quando il Governo, udito i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilita per decreto Reale la classificazione di dette opere in terza categoria.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 sono rese obbligatorie per tutti gli interessati con decreto ministeriale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, quando ne sia stata fatta richesta da un comune o dai principali od immediati interessati, e si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell' autorità competente, ha per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 103. Nel caso preveduto dall'ultimo alinea dell'articolo 96 si provvede d'accordo fra i due Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le norme e i provvedimenti da stabilirsi per regolamento.

I progetti nella parte concernente opere di rimboscamento o di rinsodamento sono studiati a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale è pure affidata la sorveglianza per l'esecuzione e manutenzione delle opere.

Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile sieno incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

CAPO II.

Sezione I. — *Costituzione dei consorzi.*

Art. 105. A formare i consorzi di cui al capo I di questo titolo, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili, di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro. I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e nella loro conservazione.

Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento, compresi fra le opere di 3ª categoria, come agli articoli 96 e 97 della presente legge, costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888 n. 5238, serie 3ª, esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari negligenti.

I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati.

Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito fra esse in proporzione dell'interesse generale di ciascuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripartito fra loro in proporzione dell'interesse generale di ciascuno.

Art. 114. Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento,

agli effetti della presente legge, sono senz'altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1° marzo 1888 n. 5238 serie 3ª.

CAPO III.

Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche.

Art. 120. I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del Prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrono nella spesa lo Stato o le provincie.

Art. 122. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal Prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorchè le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 124. Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa, lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, colla difesa e conservazione delle sponde, coll'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e coll'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acqne esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti, sieno riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25 n. 7, della legge 2 giugno 1889 n. 6166.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico, che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

Art. 126. In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati, o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del Genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei Lavori Pubblici, potrà, senza esser chiamata o incaricata dal Genio civile, prendere ingerenza nel servizio, nè eseguire o far eseguire lavori, nè intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione all'autorità politica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1893.

UMBERTO.

GENALA.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli* BONACCI.

Relazione *a* **S. M.** *il* **Re,** *del Ministro dell'Interno, in udienza del 16 marzo 1893, sullo scioglimento del Consiglio comunale di Amalfi (Salerno).*

SIRE,

L'Amministrazione comunale di Amalfi (Salerno) è disordinata moralmente e materialmente. Non regolari deliberazioni; non conti; bilanci con un forte deficit; non curate negli appalti e nelle spese le formalità nelle quali sta la garanzia di una corretta gestione della cosa pubblica; spese indebite ed abusive; trascurate la polizia delle strade e la igiene.

Al Governo, nella suprema funzione di tutela, incombe il dovere di dar modo ad Amalfi, celebre per le sue glorie passate e invidiata per la sua incantevole posizione, di togliersi da uno stato che farebbe poco onore ad un oscuro comunello.

A ciò intende l'unito schema di decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Amalfi.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Amalfi (Salerno), è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dottor Giacomo Martinelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *del Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 19 marzo 1893, relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Sommatino (Caltanissetta).*

SIRE,

Nel comune di Sommatino (Caltanissetta) il sindaco, tutta la Giunta municipale (meno un assessore supplente) e 17 su venti consiglieri, hanno presentate le loro dimissioni.

Tutti gli affari amministrativi rimangono interamente paralizzati; e poichè ogni altro mezzo sarebbe vano, s'impone la necessità dello scioglimento del Consiglio e dell'invio di un Regio Commissario straordinario.

A tale misura provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sommatino, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Errante dottor Vincenzo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il regio decreto 15 dicembre 1892, col quale è istituito pel 1895 un concorso fra le aziende agrarie della provincia di Reggio Calabria;

Visto l'articolo 3 del detto decreto, col quale è stabilito che, con decreto ministeriale, saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

I premi pel concorso fra le aziende agrarie della provincia di Reggio Calabria sono: 1° un diploma d'onore e lire 3000; 2° una medaglia d'argento e lire 1000. A detti premi sono aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, fattori ed operai delle aziende, cui sieno aggiudicati i premi medesimi.

Art. 2.

I premi saranno preferibilmente assegnati a quelle aziende, nelle quali, fatto il confronto con altre, veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione.

Sarà eziandio titolo di preferenza, nel conferimento dei premi, l'adozione nelle aziende di contratti colonici rispondenti, oltre che alle esigenze tecniche locali, ai criteri di equità e giustizia.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 30 giugno 1894, accompagnate dalla descrizione dell'azienda, da una breve storia delle sue coltivazioni, dalla enumerazione del bestiame e dalla indicazione dei miglioramenti già ottenuti e di quelli che sono in via di attuazione.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso pel premio di lire 3000, l'azienda deve avere una estensione non inferiore ai 30 ettari; e per il concorso al premio di lire 1000, essa deve avere una estensione non inferiore a 10 ettari. Per l'ammissione, poi, all'uno ed all'altro concorso, le aziende devono presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona, e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto delle altre aziende della provincia stessa.

Art. 5.

Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, visiterà almeno due volte, in diverse stagioni, le aziende che si presentano al concorso, prendendo nota in appositi verbali dei risultati delle osservazioni e delle indagini fatte; esaminerà i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registrerà gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascuna azienda. A suo tempo proporrà, esponendone i motivi, quelle due sole aziende che, a suo avviso, sono degne di premio. Le proposte saranno sottoposte all'esame del Consiglio d'agricoltura.

Art. 6.

I concorrenti dovranno fornire alla Commissione aggiudicatrice tutte le informazioni delle quali essa faccia richiesta, e permetteranno in qualunque tempo la visita delle loro aziende.

Roma, 30 marzo 1393.

Il Ministro
LACAVA.

ERRATA-CORRIGE.

Nel *Sommario* del n. 74 (29 marzo ultimo scorso) accennandosi al decreto 25 marzo 1893, del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio (pubblicato nello stesso n. 74), fu erroneamente stampato che detto decreto estende al comune di Paderno d'Adda le disposizioni per la cura obbligatoria dei gelsi infetti *dalla filossera.*

Corregasi: dei gelsi infetti *dalla diaspis pentagona.*

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate.*

Con decreto Reale 19 marzo corrente, in seguito a concorso, sono nominati ispettori allievi nel personale tecnico del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate, con lo stipendio annuo di lire duemila, a datare dal 1° aprile p. v. e nell'ordine seguente, gli ingegneri:

Albasio Romolo.
Giorelli Federico.
Celeri Ferruccio.
Ricci Alberto.
Vistarini Attilio.
Ferrari Francesco.
Barbieri Paolo.
Cotta-Ramusino Giuseppe.
Masserizzi Aurelio.
Gomirato Umberto.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(2ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 972988 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 25, al nome di Duero *Vittorio* fu Francesco Leonardo, minore sotto la tutela di Galletti Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Duero Lorenzo-Ione-Vittorio fu Francesco, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(2ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 710088 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 2765, al nome di Roche *Maria Luisa* Angela del fu Jean Joseph Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Luisa-Irene-Giuseppa Massone, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Roche *Angela* Maria Luisa del fu Giovanni Giuseppe Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Luisa Giuseppina Irene Massoni (ora maggiorenne), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 24 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *della Commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di clinica chirurgica nella Regia Università di Siena.*

Al concorso per la cattedra di clinica chirurgica di Siena si sono presentati 10 candidati, ma essendosi ritirato prima di passare all'esame dei titoli il prof. Roth, sono rimasti nove concorrenti, cioè

1. il dott. Raffa Arturo;
2. il dott. Salomoni Annibale;
3. il prof. Ceci Antonio, professore straordinario di Patologia chirurgica e di Clinica chirurgica propedeutica nella R. Università di Genova;
4. il dott. Busacchi Tommaso;
5. il prof. Paci Agostino professore straordinario di Patologia chirurgica e di Clinica chirurgica propedeutica nella R. Università di Pisa;
6. il prof. Domenico Morisani, professore di Patologia chirurgica e Clinica chirurgica propedeutica nella R. Università di Messina;
7. il prof. Poggi Alfonso, professore straordinario di Patologia chirurgica e di Clinica chirurgica propedeutica nella R. Università di Bologna;
8. il dott. Remedi Vittorio;
9. il prof. Tricomi Ernesto, professore di Patologia chirurgica e di Clinica chirurgica propedeutica nella R. Università di Padova.

Di questi candidati a mente dell'articolo 110 del regolamento 26 ottobre 1890 i signori professori Ceci Antonio, Paci Agostino, Morisani Domenico, Poggi Alfonso per aver ottenuta l'eleggibilità in questo ultimo quinquennio in Università di pari grado, sono già di diritto eleggibili.

Degli altri candidati, il sig. dott. Salomoni Annibale è stato dichiarato eleggibile con cinque *sì*.

Sono stati dichiarati ineleggibili:

il dott. Raffo Arturo con cinque *no*;
il dott. Busacchi Tommaso con cinque *no*;
il dott. Remedi Vittorio con tre *no* e due *sì*;
il prof. Tricomi Ernesto con tre *no* e due *sì*.

I suddetti concorrenti sono stati dichiarati ineleggibili dalla Commissione perchè dai lavori presentati non ha potuto convincersi che essi abbiano per anco raggiunto quel grado di perfezione necessario per poter dirigere una clinica chirurgica generale.

Gli altri cinque candidati già eleggibili di diritto o dichiarati eleggibili sono stati dalla Commissione graduati nel seguente modo e colla seguente determinazione di punti:

1. Prof. Morisani Domenico con punti 42|50 (quarantadue).
2. Prof. Poggi Alfonso con 41|50 (quarantuno).
3. Prof. Paci Agostino con punti 39|50 (trentanove).
4. Prof. Ceci Antonio con 34|50 (trentaquattro).
5. Prof. Salomoni Annibale con 33|50 (trentatre).

Le ragioni che indussero la maggioranza della Commissione a mettere in prima linea il prof. Morisani Domenico sono state quelle fornite dall'esame dei titoli scientifici di carriera. Egli da quasi venti anni ha lavorato senza interruzione occupandosi in pari tempo degli studi di patologia e di quelli clinici, profittando per questa parte delle scarse occasioni che gli si sono offerte e dei mezzi limitati avuti a sua disposizione. Sicchè per la forte e sana coltura scientifica che possiede e per la non rallentata attività in sì lungo periodo di tempo, dà affidamento che, messo in un ambiente favorevole a capo di una clinica chirurgica generale possa lodevolmente sviluppare la sua attività clinica ed operativa.

Il prof. Poggi Alfonso è stato c'assificato secondo perchè, sebbene oltre a buoni lavori sperimentali abbia presentato un certo numero di lavori di clinica chirurgica di qualche valore, in questi ultimi anni la sua attività si è molto illanguidita.

Il prof. Paci Agostino si è classificato terzo perchè, sebbene coi suoi non poche pubblicazioni si mostri atto allo studio dei casi clinic ed abile operatore, lascia però molto a desiderare dal lato della corretta interpretazione di alcuni dei casi esposti, e dai suoi titoli non appare manifesta alla Commissione quella preparazione scientifica, della quale per i primi due candidati si hanno prove numerose.

Il prof. Ceci Antonio, sebbene si presenti con un buon numero di lavori di istopatologia e di patologia sperimentale, che fan fede della sua buona preparazione scientifica, è stato classificato quarto, perchè come clinico operatore offre il varco a non pochi appunti, vuoi d

metodo, vuoi di valutazione nei concetti tecnici, ove non sempre si mostra disciplinato e sicuro.

Il dott. Salomone è stato classificato quinto, perchè i lavori scientifici presentati lo dinotano fornito di buon indirizzo, osservatore accurato, famigliare coi progressi della moderna chirurgia, ma questi lavori, perchè gliene è mancata l'opportunità, sono ancora in iscarso numero ed inoltre perchè non presenta titoli didattici ufficiali importanti.

In conclusione la Commissione a maggioranza propone per la cattedra di Clinica chirurgica operativa della R. Università di Siena il prof. Morisani Domenico, come quello fra i concorrenti che crede meglio e sufficientemente preparato a coprire l'importante cattedra.

Roma, 14 aprile 1892.

La Commissione:
Carlo Gallozzi.
Enrico Bottini.
Giacomo Filippo Novaro.
Caselli Azzio.
G. Clementi, *segretario*.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 5 aprile 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	20 2	6 0
Domodossola	1/4 coperto	—	19 8	5 3
Milano	sereno	—	20 8	7 9
Verona	—	—	—	—
Venezia	sereno	calmo	18 4	7 1
Torino	sereno	—	18 6	8 6
Alessandria	sereno	—	19 4	6 0
Parma	sereno	—	20 1	8 0
Modena	sereno	—	18 6	6 4
Genova	sereno	calmo	18 4	11 4
Forlì	sereno	—	14 3	1 0
Pesaro	sereno	calmo	14 8	1 3
Porto Maurizio	sereno	calmo	19 2	9 2
Firenze	sereno	—	19 7	4 2
Urbino	sereno	—	12 6	4 3
Ancona	sereno	calmo	17 3	8 7
Livorno	sereno	calmo	18 5	6 5
Perugia	1/4 coperto	—	16 1	7 4
Camerino	sereno	—	15 0	4 8
Chieti	sereno	—	14 4	3 4
Aquila	sereno	—	16 2	1 1
Roma	sereno	—	18 0	5 9
Agnone	sereno	—	13 2	2 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	13 9	5 5
Napoli	sereno	calmo	16 9	9 9
Potenza	sereno	—	8 4	2 0
Lecce	sereno	—	15 8	7 3
Cosenza	sereno	—	17 2	6 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	20 0	12 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	19 1	6 8
Catania	sereno	legg. mosso	15 0	7 6
Caltanissetta	sereno	—	10 9	5 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	15 2	8 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 5 aprile 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 760.5
Umidità relativa a mezzodì. 34
Vento a mezzodì . . . . . . S W debolissimo.
Cielo. . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 19,°8. Minimo 5,°9.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 5 aprile 1893.

In Europa pressione sensibilmente alta sul mare del Nord ed al Centro, alquanto bassa sulla Russia Centrale e settentrionale. Chemnitz 768; Mosca 751.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; alcune pioggiarelle in Sicilia; venti settentrionali generalmente deboli; temperatura aumentata sull'Italia superiore.

Stamane: cielo generalmente sereno; venti settentrionali freschi sulla penisola salentina, deboli o calmi altrove; barometro a 761 mm. nel basso Adriatico, a 764 mm. al Nord.

Mare mosso lungo la costa ionica e nel Canale d'Otranto.

Probabilità: venti sensibili settentrionali al Sud, vari altrove; cielo vario; temperatura mite.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NANCY, 5. — Gli operai francesi della miniera Val du fer a Ludres si sono messi in isciopero e chiedono il licenziamento di tutti gli operai italiani.

COSTANTINOPOLI, 5. — Nella notte di domenica scorsa, dopo il ritorno del Sultano dal Vecchio Serraglio, il vapore imperiale con a bordo il personale di cucina ritornando a Dolma-Bagdsché, urtò nel Bosforo con un altro bastimento.

Il vapore imperiale colò a fondo.

Il capitano e la maggior parte delle persone, si crede in tutto una quarantina, annegarono.

Cinque feriti furono salvati.

Il Sultano decretò subito pensioni alle famiglie delle vittime. Tutte le voci sulla causa della catastrofe sono false.

LONDRA, 5. — Lo *Standard* ha da Berlino che i capi del movimento nichilista nella Polonia russa e austriaca e nella Rumania, si riuniranno nella Pentecoste sulla frontiera austriaca.

VIENNA, 5. — La *Politische Correspondenz* ha da Sofia che il presidente del Consiglio, Stambuloff, ed il ministro della guerra assisteranno pure alle nozze del principe Ferdinando.

FIRENZE, 5. — La salma del generale Pianell giunse alle ore 5,30 antimeridiane da Verona, accompagnata dalla sorella e dai nepoti dell'estinto.

Alle ore 8,30, tutte le autorità ed un reggimento di fanteria, con musica e bandiera, si trovavano alla stazione.

La salma fu posta sopra un affusto di artiglieria tirato da otto cavalli.

Sopra un cuscino vi erano le decorazioni dell'estinto.

Vi furono deposte pure numerosissime corone, fra cui una bellissima, del Re.

Erano ai lati del carro, il Sindaco, il Prefetto, il generale Driquet, il procuratore generale, altre autorità e i generali.

Il corteo percorse le strade affollate fino al Ponte delle Grazie, donde la salma fu portata al Cimitero.

SANREMO, 5. — Il principe di Hohenzollern è partito stamane, col suo seguito, per Firenze.

Tutte le autorità civili e militari, nonchè molte famiglie della colonia tedesca, erano alla stazione a salutarlo.

VIENNA, 5. — Il conte Nigra è ritornato dall'Alta Italia ed ha ripreso tosto la direzione dell'ambasciata italiana.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 aprile 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI In contanti	Cor. M.	In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 genn. 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida		— —	97,20		— —
»	—	—	» 2.a grida	97,10 97,05	97 07 1/2			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottob. 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	» 2.a grida		— —			60 25 1
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 — 2
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			92 — 3
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			102 — 4
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottob. 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			445 — 5
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			440 — 6
1 giugno 92	500	500	» Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			458 — 7
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			495 —
»	500	500	» » » » 4 1/2 0/0		— —			500 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			699 —
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			553 —
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 genn. 92	1000	1750	Az. Banca Nazionale		— —			1334 —
»	1000	000	» » Romana		— —			400 —
»	300	300	» » Generale		— —			330 50 8
1 genn. 90	500	400	» » di Roma		— —			310 —
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			— —
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	483 453,50		— —
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			82 —
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1153		— —
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	279 1/2 78 79 79 1/2		— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			72 —
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			120 —
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	230 29 1/2 27 26 1/2	26 25 1/2 27 28)	— —
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			323 —
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			160 —
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			240 —
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	61 61 1/2		— —
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			245 —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —
1 ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —
»	250	250	» » 4 0/0		— —			170 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

4 aprile 1893.

Consolidato 5 0/0 . . . L. 97 073
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 94 903
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 60 850
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 58 950

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: R. TITTONI.

1) ex coup. £. 1,30 — 2) id. £. 2,17 — 3) id. £. 2,17 — 4) id. £. 2,17 — 5) id. £. 10 — 6) id. £. 10 — 7) id. £. 10,78 — 8) ex div. £. 3.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 52 1/2
	Parigi	Cheques		104 20
2 1/2	Londra	90 giorni		26 03
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 18
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 27 aprile
Prezzi di compensazione }
Compensazione 28 »
Liquidazione 29 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: PIERO COSTA

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	97 20
» 3 0/0	61 25
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	106 —
Ob. città di Roma 4 0/0	445 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	468 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	500 —
Az. Fer. Meridionali	682 —
» » Mediterranee	547 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1335 —
» » Romana	400 —
» » Generale	329 —
» Banco di Roma	320 —
Az. Banca Tiberina	22 —
» » In. e Com. (an.)	250 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	466 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	795 —
» » Acqua Marcia	1110 —
» » Condot. d'ac.	272 —
» » Gen. Illumin.	275 —
» » Tramway Om.	212 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	125 —
» » Immobiliare	75 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	165 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	240 —
» » Metallurgica Italiana	170 —
» » della Piccola Borsa	206 —
» » Caoutchouc	30 —
» » An. Piem. di Elettr.	240 —
» » Risanamen.	55 —
» » Cr. Ind. Ed.	245 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	360 —
» » » 4 0/0	170
» » Ferroviarie	305 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.